

## NOTE INTRODUTTIVE

### Come leggere correttamente la tabella Lordo - Netto 2024

#### **Le novità impositive**

A seguito del D. Lgs. 216/2023, che attua la prima parte della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023), nonché della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), dal 1° gennaio 2024 cambiano le regole per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del reddito di lavoro dipendente, delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente e del trattamento integrativo (ex "Bonus Renzi"). Tutte le modifiche sono state inserite nelle tabelle sintetiche in calce all'articolo.

#### **E' il calciatore che determina la residenza fiscale e non la Società**

La residenza fiscale è determinata dal lavoratore/calciatore-calciatrice e non dal luogo della sede del Club. In pratica un calciatore-calciatrice che abbia la residenza fiscale a Roma e giochi per esempio nell'Inter dovrà applicare l'addizionale regionale del Lazio e quella comunale di Roma e non quella della Lombardia e del comune di Milano.

#### **Regione e Comune che vai, imposta che trovi**

Non è stato considerato (perché diverso da calciatore a calciatore) il carico familiare e, per quanto riguarda le aliquote di compartecipazione all'Irpef, per le Regioni e i Comuni, sono state predisposte quattro tabelle diverse per raggruppare in macro-famiglie le aliquote delle addizionali regionale e comunale, come di seguito distinte:

- Per le calciatrici/calciatori residenti fiscalmente in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto è stata inserita l'aliquota complessiva del 2,00%;
- Per le calciatrici/calciatori residenti fiscalmente in Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Marche, provincia autonoma di Trento e Umbria è stata inserita l'aliquota complessiva del 2,50%;
- Per le calciatrici/calciatori residenti fiscalmente in Emilia Romagna, Liguria e Molise è stata inserita l'aliquota complessiva del 3,10 %;
- Per le calciatrici/calciatori residenti fiscalmente in Campania, Lazio e Piemonte è stata inserita l'aliquota complessiva del 4,20%.

Richiamiamo l'attenzione, all'atto della sottoscrizione del contratto, a verificare il preciso costo fiscale stabilito dal proprio Comune e Regione nel quale hanno posto il loro domicilio fiscale al fine di quantificare il corretto importo lordo.

### **La solidarietà tra i calciatori.**

Negli Accordi collettivi sottoscritti tra l'AIC e le Leghe di serie B e Pro per il calcio maschile, la FIGC, la Divisione calcio femminile e le società per la serie A femminile, è stato introdotto il contributo di solidarietà. Il contributo dello 0,50%, totalmente a carico del calciatore/calciatrice, da calcolarsi sull'importo lordo contrattuale e detratto dal netto, si pone come obiettivo il finanziamento di quello che da sempre è stato il Fondo di garanzia, oggi Fondo di Solidarietà.

**Nella tabella lordo netto 2024 è stato inserito questo contributo per la serie A femminile, la serie B e Lega Pro maschili. Non è calcolato per la serie A maschile in quanto non previsto dall'Accordo Collettivo di categoria.** La tecnicità del calcolo sul lordo contrattuale e la relativa trattenuta dal netto è dovuta al fatto che questo contributo di natura sociale è stato introdotto per volontà delle parti (Accordo Collettivo) e non previsto da una legge dello Stato. Conseguentemente le casse dell'erario non rinunciano al gettito integrale dell'imposta per volontà di soggetti privati: il contributo al fondo di solidarietà non può essere considerato un costo fiscalmente deducibile dal reddito ma, detratto direttamente dal netto di busta-paga.

### **I massimali contributivi per il Fondo pensioni dei Lavoratori Sportivi.**

Con decorrenza dal 1° luglio 2023 il trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi è disciplinato dall'art. 35 del D. Lgs. 36/2021. Le maggiori novità per gli Sportivi professionisti, ora nominati Lavoratori Sportivi, riguardano l'estensione delle garanzie per le assicurazioni minori (indennità di malattia e maternità, Cassa Unica Assegni Familiari – CUAF – e NASpl – disoccupazione -) che non sono state inserite nelle tabelle in quanto oneri integralmente a carico delle Società (alle calciatrici/calciatori non è richiesto di concorrere al pagamento dei relativi contributi). Lo stesso Decreto, al comma 1 dell'articolo 33, estende ai lavoratori sportivi, le disposizioni generali in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Questa previsione è interpretata dall'INPS, con l'estensione dell'obbligo di assicurare i lavoratori sportivi, con decorrenza dal 1° luglio 2023, al Fondo di Integrazione Salariale con il pagamento della relativa contribuzione: in questo caso il costo è ripartito tra la Società e il calciatore/calciatrice. La relativa aliquota contributiva è riportata nella tabella sintetica in calce alle note introduttive. E' solo il caso ricordare che l'aliquota contributiva è calcolata, a differenza delle altre prestazioni minori, sull'importo integrale del contratto, senza alcun taglio al massimale. Con la circolare numero 21, del 25 gennaio 2024, l'INPS ha ufficializzato il limite minimo di retribuzione contributiva e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute per l'assicurazione dei calciatori/calciatrici al Fondo pensioni dei Lavoratori sportivi. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389). Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".

Considerato che nell'anno 2023 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, accertata dall'ISTAT è stata pari al 5,4%, la misura per l'anno 2024 del limite

minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari ad euro 56,87. Di conseguenza il limite minimo di retribuzione del 2024 deve essere ragguagliato, qualora dovesse essere d'importo annuo inferiore, a € 17.743,44. Di seguito sono riportate tutte le retribuzioni e aliquote contributive per l'anno 2024.

#### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FONDO FINE CARRIERA ANNO 2024

REDDITO ANNUO		ALIQUTA CONTRIBUTIVA
F.DO EX ENPALS	fino ad euro 55.008,00	9,19% (33%)*
	da euro 55.008,00 ad euro 119.650,00	10,19% (34%)*
	da euro 119.650,00 ad euro 872.251,00	2,10% (3,10%)*
FIS	Sull'intero importo del contratto	0,27% (0,80%)*
F.F.C	fino ad euro 119.650,00	1,25% (7,5%)*

Nota: \* tra parentesi l'aliquota complessiva (costo a carico del calciatore + costo a carico della società). Si precisa che per l'anno 2024, il limite minimo di retribuzione annuo per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge (importo minimo sul quale si calcolano i contributi da versare anche nel caso in cui la retribuzione effettiva sia inferiore), è pari ad euro 17.743,44.

## IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2024

	Reddito	Aliquota	Imposta
I R P E F  2 0 2 4	Fino a 28.000	23%	23% sull'intero importo
	Oltre 28.000 fino a 50.000	35%	6.440 + 35% sulla parte eccedente 28.000
	Oltre 50.000	43%	14.140 + 43% sulla parte eccedente 50.000

## DETRAZIONI FISCALI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2024

	Reddito	Importo	Importo aggiuntivo
D E T R A Z I O N I  2 0 2 4	Fino a 15.000	1.880	+ 1.200 tratt.to integrativo D. Lgs. 216/2023*
	Oltre 15.000 fino a 28.000	1.910	+ 1.190 x (28.0000-reddito) : 13.000
	Oltre 28.000 fino a 50.000	Vedi rapporto a destra	1.910 x (50.000 – reddito) : 22.000
	Oltre 50.000	NESSUNA	DETRAZIONE

\* Trattamento integrativo IRPEF di 100 euro mensili che ha sostituito il "Bonus Renzi" e confermato in busta-paga anche per l'anno 2024

Nota: per redditi superiori a 25.000 euro ma inferiore a 35.000, spetta un'ulteriore detrazione di 65 euro quale correttivo alle detrazioni precedentemente riproporzionate